



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

## Regolamento Organico

| Azione       | Provvedimento                                                        | Data       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| APPROVAZIONE | Delibera n. 110/2025 del Consiglio Federale                          | 01.08.2025 |
|              | Delibera n. 298/2025 della Giunta Nazionale del CONI                 | 29.10.2025 |
|              | <b>Delibera n. 44/2026 del Consiglio Federale (art. 27, 30 e 33)</b> | 08.08.2026 |
|              | Delibera n. 243/2026 della Giunta Nazionale del CONI                 | 15.09.2026 |

## Indice del documento

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I - La Federazione</b>                                                                                                                                     | <b>3</b>  |
| Art. 1 - Organizzazione Federale                                                                                                                                     | 3         |
| Art. 2 - Le Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali                                                                                                              | 3         |
| Art. 3 - Durata delle cariche                                                                                                                                        | 5         |
| Art. 4 - I Dirigenti federali                                                                                                                                        | 5         |
| Art. 5 - I Commissari Straordinari                                                                                                                                   | 6         |
| Art. 6 - Ordinamento finanziario                                                                                                                                     | 6         |
| <b>TITOLO II - Le Società e le Associazioni Sportive</b>                                                                                                             | <b>6</b>  |
| Art. 7 - Definizione                                                                                                                                                 | 6         |
| Art. 8 - Sede sociale e dell'attività sportiva                                                                                                                       | 6         |
| Art. 9 - Affiliazioni                                                                                                                                                | 6         |
| Art. 10 - Riaffiliazione                                                                                                                                             | 7         |
| Art. 11 - Denominazione e cambio di denominazione                                                                                                                    | 8         |
| Art. 12 - Modifiche composizione Consiglio Direttivo e/o Statuto                                                                                                     | 8         |
| Art. 13 - Incorporazioni e fusioni                                                                                                                                   | 8         |
| Art. 14 - Diritti delle Società e Associazioni Sportive                                                                                                              | 9         |
| Art. 15 - Doveri delle Società e Associazioni Sportive                                                                                                               | 9         |
| Art. 15 bis - Diritti e doveri dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare | 10        |
| Art. 16 - Cessazione dell'affiliazione                                                                                                                               | 10        |
| <b>TITOLO III - Gli Organi e gli Organismi</b>                                                                                                                       | <b>10</b> |
| Art. 17 - Gli Organi                                                                                                                                                 | 10        |
| Art. 18 - Gli Organismi                                                                                                                                              | 10        |
| Art. 19 - Commissione Atleti                                                                                                                                         | 11        |
| Art. 20 - Commissione Tecnica Nazionale                                                                                                                              | 11        |
| Art. 21 - Commissione Ufficiali di Gara                                                                                                                              | 11        |
| Art. 22 - Commissione Formazione Quadri Tecnici e Dirigenziali                                                                                                       | 12        |
| Art. 23 - Commissione Attività Giovanile e Scolastica                                                                                                                | 12        |
| Art. 24 - Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale                                                                                                        | 13        |
| Art. 25 - Consulta Regionale dei Delegati e dei Comitati Provinciali                                                                                                 | 13        |
| <b>TITOLO IV - L'Organizzazione Territoriale</b>                                                                                                                     | <b>13</b> |
| Art. 26 - I Comitati Regionali e Provinciali                                                                                                                         | 13        |
| <b>TITOLO V - Tesserati e tesseramento</b>                                                                                                                           | <b>13</b> |
| Art. 27 - Categorie di Tesserati                                                                                                                                     | 13        |
| Art. 28 - FITARCO PASS                                                                                                                                               | 14        |
| Art. 29 - Classi                                                                                                                                                     | 14        |
| Art. 30 - Il tesseramento. Vincolo sportivo e trasferimento                                                                                                          | 14        |
| Art. 31 - Doveri dei tesserati                                                                                                                                       | 16        |
| Art. 32 - Norme generali sui trasferimenti                                                                                                                           | 17        |
| <b>TITOLO VI - Le tutele</b>                                                                                                                                         | <b>17</b> |
| Art. 33 - Tutela medico sportiva                                                                                                                                     | 17        |
| Art. 34 - Assicurazione                                                                                                                                              | 18        |
| Art. 35 - Validità del Regolamento                                                                                                                                   | 18        |

## **TITOLO I - La Federazione**

### **Art. 1 - Organizzazione Federale**

- 1.1 La FITARCO realizza finalità istituzionali per mezzo degli Organi indicati dallo Statuto e dai Regolamenti o, costituiti per particolari e determinate funzioni, con deliberazioni del Consiglio Federale.
- 1.2 L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli Organi federali è affidata alla Segreteria federale diretta dal Segretario Generale.
- 1.3 Gli uffici centrali, nonché gli uffici di segreteria degli Organi periferici e quelli di ogni altro Organo operante nell'ambito federale, rispondono al Segretario Generale.
- 1.4 Il personale in servizio presso tutti gli Organi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento è in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale, secondo le leggi e i regolamenti del CONI.

### **Art. 2 - Le Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali**

- 2.1 Le Assemblee Nazionali Ordinarie, sono indette dal Presidente Federale nei tempi e con le modalità previste dall'art. 7 dello Statuto Federale. Ad esse partecipano, con diritto a voto, le Società e Associazioni Sportive che versano nelle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 6 dello Statuto federale.
- 2.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente federale con avviso a mezzo raccomandata o con mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento almeno 20 giorni prima dell'effettuazione. L'avviso di convocazione deve indicare tutte le informazioni necessarie così come previsto dall'art. 7.3 dello Statuto federale.
- 2.3 Entro 10 giorni dalla data fissata per l'Assemblea Nazionale Elettiva la Segreteria federale provvederà, mediante l'invio a domicilio, a diramare a tutte le Società e Associazioni affiliate il Bilancio Programmatico Quadriennale presentato dai candidati alla presidenza, nel caso di assemblea biennale la relazione sullo stato di realizzazione dello stesso.
- 2.4 Le Assemblee Nazionali Straordinarie sono indette e convocate con le modalità previste dallo Statuto federale, art. 7 commi 2 e 3.
- 2.5 La rappresentanza delle Società e Associazioni Sportive aventi diritto a partecipare è attribuita al Presidente, nel caso di suo impedimento la delega deve essere conferita su carta intestata della Società, sottoscritta dal Presidente e contenente le indicazioni del nome e cognome del delegato componente del Consiglio Direttivo della stessa, o di altra Società o Associazione Sportiva purché appartenente alla stessa regione, avente diritto a voto.
- 2.6 Nel corso delle Assemblee possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, con relativa controprova. Le votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto sono ammesse se le relative richieste sono sostenute da almeno un terzo dei rappresentanti presenti in assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Le votazioni per le elezioni avvengono a scrutinio segreto con votazione distinta e nell'ordine previsto; è consentito l'uso di mezzi elettronici.
- 2.7 I verbali, in duplice copia, firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro 5 giorni dalla data di conclusione delle Assemblee, una copia deve essere trasmessa al CONI.
- 2.8 Contro la validità delle Assemblee Nazionali e delle deliberazioni adottate è ammesso ricorso alla Commissione di Giustizia entro 7 giorni dalla data di svolgimento, purché il ricorrente, avente diritto a voto, abbia proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori.
- 2.9 Le Assemblee Regionali sono convocate dal Presidente Regionale nei tempi previsti dall'art. 19.4 dello Statuto federale e sono regolate dalle stesse norme dell'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.
- 2.10 Le Assemblee Provinciali sono disciplinate dalla stessa normativa delle Assemblee Regionali.

- 2.11 Contro la mancata convocazione alle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione di Giustizia almeno 7 giorni prima della data di svolgimento.
- 2.12 Contro la validità delle Assemblee Regionali e Provinciali e delle delibere adottate è ammesso ricorso alla Commissione di Giustizia entro 7 giorni dalla data di svolgimento purché il ricorrente, avente diritto a voto, abbia proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori.
- 2.13 Il ricorso avverso l'elenco dei voti attribuiti a ciascun avente diritto può essere inoltrato al Consiglio Federale. Il ricorso può essere proposto anche nei confronti degli altri aventi diritto a voto. Il ricorso deve essere presentato alla Segreteria federale, pena l'inammissibilità, dall'avente diritto a voto o da chi ne è legittimato a sostituirlo, entro 10 giorni dalla data di svolgimento delle Assemblee Ordinarie e 6 per quelle straordinarie. Il ricorso dovrà essere inoltrato parimenti agli altri aventi diritto a voto interessati, i quali potranno produrre le controdeduzioni entro rispettivamente 5 e 3 giorni dalla data di svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
- 2.14 Al Presidente federale o, in sua assenza, al Vice Presidente spetta aprire i lavori dell'Assemblea ed assumerne la presidenza provvisoria. L'Assemblea, validamente costituita a norma dell'art. 8.1 dello Statuto federale, designa su proposta del Presidente provvisorio per acclamazione un proprio Presidente e su proposta di questo, un Vice Presidente, almeno tre scrutatori e quanti possano coadiuvarlo nel lavoro. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elette. Dichiarata chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad esso relativi. Le funzioni di Segretario e per la redazione del verbale sono assunte dal Segretario Generale della Federazione.
- 2.15 La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Federale a norma dell'art. 8.7 dello Statuto federale, è composta da un Presidente e da due componenti ed ha i seguenti compiti:
- a) dovrà insediarsi con almeno 12 ore di anticipo sull'orario di prima convocazione.
  - b) verificare il numero dei voti presenti, l'identità e la qualifica degli aventi diritto a voto e registrare a ruolo i nomi delle persone che potranno partecipare all'Assemblea quali aventi diritto a voto
  - c) all'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri, esaminata la presenza degli aventi diritto a voto e la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si sia costituita la maggioranza richiesta dall'art. 8.1 dello Statuto federale. In caso affermativo sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale degli stessi; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la presenza degli aventi diritto a voto e la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
  - d) al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale devono risultare:
    - il numero degli aventi diritto a voto presenti in Assemblea divisi per categorie;
    - il numero degli aventi diritto a voto per delega presenti in Assemblea divisi per categoria;
    - il numero dei voti presenti totali e divisi per categoria.
  - e) ogni avente diritto a voto deve presentarsi personalmente munito di un valido documento di riconoscimento e di eventuali deleghe alla Commissione Verifica Poteri.
  - f) il portatore di una delega non potrà in alcun caso trasferire la stessa ad altra persona.

- g) per eventuali contestazioni sulla validità di costituzione dell'Assemblea, sulle deleghe o sul numero dei partecipanti, gli aventi diritto a voto possono presentare ricorso alla Commissione Verifica Poteri.
- 2.16.1 Le votazioni in Assemblea avvengono secondo il disposto dell'art. 8 dello Statuto federale. L'Assemblea, in caso di votazioni, nomina, su proposta del Presidente, tre scrutatori per il controllo delle schede o dei sistemi di voto ed il calcolo dei voti.
- 2.16.2 Le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza dei voti salvo che per la proposta di scioglimento della FITARCO in cui dovranno essere rispettate le relative disposizioni del Codice Civile.
- 2.16.3 Le votazioni si effettueranno separate e successive nel seguente ordine:
- a) elezione del Presidente Fitarco da parte di tutti gli aventi diritto a voto;
  - b) elezione di 2 membri del Consiglio Federale eletti su base nazionale da tutti gli affiliati;
  - c) elezione di 5 membri del Consiglio Federale eletti su base zonali da parte degli affiliati di ciascuna zona;
  - d) elezione di 2 membri del Consiglio Federale da parte degli atleti;
  - e) elezione di 1 membri del Consiglio Federale da parte dei tecnici;
  - f) elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti da parte di tutti gli aventi diritto a voto;
  - g) elezione della Commissione Unica d'Appello (5 membri effettivi e 2 supplenti) da parte di tutti gli aventi diritto a voto.
- 2.17.1 Per i termini della presentazione delle candidature dispone l'art. 31 dello Statuto federale
- 2.17.2 Le candidature agli Organi centrali e territoriali devono essere rispettivamente presentate alla Segreteria federale e ai comitati di competenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2.17.3 La Segreteria federale e i Comitati territoriali provvederanno a controllare e a comunicare le candidature ricevute rispettivamente almeno 12 e 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.
- 2.17.4 Il divieto di candidarsi a più cariche federali, come previsto dall'art. 31 comma 5 dello Statuto, ha efficacia per le Assemblee Elettive Nazionale e Territoriale relative ai rinnovi quadriennali incluse quelle straordinarie per la integrazione degli Organi durante lo stesso quadriennio.
- 2.17.5 Avverso la rielezione di una candidatura è ammesso ricorso alla Commissione di Giustizia almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

### **Art. 3 - Durata delle cariche**

- 3.1 Tutte le cariche elettive e di nomina, di cui all'art. 4 dello Statuto federale, hanno la durata di un quadriennio olimpico, salvo eventuali eccezioni previste dalle norme statutarie.

### **Art. 4 - I Dirigenti federali**

- 4.1 Sono Dirigenti federali coloro che con funzioni non retribuite, sono preposti a Organi e Organismi federali.
- 4.2 I Dirigenti federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.
- 4.3 I Dirigenti componenti gli Organi di Giustizia sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di Società o Associazione Sportiva.
- 4.4 I Dirigenti di elezione o di nomina non possono permanere nelle cariche federali qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 31, comma 1, dello Statuto federale.
- 4.5 I Dirigenti federali che violino le norme statutarie e regolamentari comprese quelle del presente articolo sono giudicati dalla Commissione di Giustizia in primo grado e dalla Commissione Unica d'Appello in secondo grado.

#### **Art. 5 - I Commissari Straordinari**

- 5.1 I Commissari Straordinari, nominati dal Consiglio Federale nei casi previsti dall'art. 12, comma 2 lettera "O", dello Statuto federale, assumono nei limiti fissati dal provvedimento di nomina le funzioni dell'organismo decaduto. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio federale.

#### **Art. 6 - Ordinamento finanziario**

- 6.1 L'esercizio finanziario della FITARCO ha la durata di 1 anno e coincide con l'anno solare.
- 6.2 La gestione della FITARCO è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal CONI, da apposite norme previste dall'art. 18 dello Statuto federale e nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile in materia di Associazioni senza fini di lucro. Ne è responsabile il Consiglio Federale che ha il compito di attuarla nel rispetto del Bilancio Preventivo.
- 6.3 La gestione finanziaria dei Comitati Regionali è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e della stessa ne è responsabile il Consiglio Regionale.

### **TITOLO II - Le Società e le Associazioni Sportive**

#### **Art. 7 - Definizione**

- 7.1 Ai fini dello Statuto federale, del presente Regolamento Organico e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della FITARCO con il termine di Società o Associazione Sportiva si intendono tutti i soggetti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono attività sportiva di tiro con l'arco.

#### **Art. 8 - Sede sociale e dell'attività sportiva**

- 8.1 La sede sociale è quella indicata al momento dell'affiliazione. Ogni variazione di sede deve essere comunicata alla FITARCO entro 20 giorni.
- 8.2 La sede normale di svolgimento dell'attività sportiva è l'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione ed avente i requisiti indicati dalle apposite norme per la sicurezza dei campi di tiro emanate dal Consiglio Federale.
- 8.3 Il Consiglio Federale, in via del tutto eccezionale e per fondati motivi, può autorizzare, per un periodo non superiore a mesi 6, una società già regolarmente affiliata alla Federazione allo svolgimento dell'attività sportiva presso altra Società o Associazione Sportiva, purché consenziente e regolarmente affiliata.
- 8.4 Alle Società e Associazioni Sportive non è consentito di aprire sedi secondarie in regioni diverse da quella di origine.
- 8.5 In caso di trasferimento della sede sociale e dell'attività in altra regione, la Società o Associazione Sportiva dovrà comunicare tale decisione ai Comitati interessati depositando copia del verbale dell'Organo che ha deliberato.

#### **Art. 9 - Affiliazioni**

- 9.1 **Riconoscimento** - Le Associazioni che intendono praticare l'attività sportiva del Tiro con l'Arco nell'ambito della FITARCO, devono essere da essa riconosciute tramite l'affiliazione che è rilasciata in conformità a quanto contemplato dallo Statuto e con le modalità previste dal presente regolamento. Solo le Associazioni affiliate sono riconosciute dalla FITARCO, alla quale dipendono disciplinarmente e tecnicamente.
- 9.2 **Modalità per l'affiliazione** - Per richiedere l'affiliazione alla FITARCO le Associazioni devono presentare apposita domanda compilando in ogni sua parte la modulistica prevista per il tramite della struttura periferica federale competente per territorio (Comitato/Delegazione Regionale o Provincia autonoma). Quest'ultimo potrà

esprimere parere favorevole all'accoglimento della domanda da trasmettere all'ufficio federale preposto entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione debitamente registrati all'Agenzia dell'Entrate e conformi a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;
- b. Verbale dell'Assemblea dei Soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo in carica;
- c. Moduli di tesseramento di almeno 15 persone di cui 10 di età superiore ai 18 anni così come stabilito all'art. 3, comma 3, dello Statuto federale comprensivi della presa d'atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali e dei relativi consensi;
- d. Copia del pagamento della prescritta quota d'affiliazione nonché della quota di tesseramento dei propri iscritti;
- e. Dichiarazione di disponibilità all'uso di un impianto sportivo idoneo alla pratica del tiro con l'arco.

In sede di prima affiliazione è condizione necessaria la comunicazione del nominativo di un responsabile della protezione dei minori allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di esse e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

- 9.3 **Data d'Affiliazione** - Le domande d'affiliazione possono essere presentate in ogni periodo dell'anno. L'affiliazione dell'Associazione entra in vigore dal momento della relativa delibera da parte del Consiglio Federale. La FITARCO provvederà alla relativa notifica entro dieci giorni dall'avvenuta deliberazione.
- 9.4 **Rifiuto dell'Affiliazione** - La mancata accettazione della domanda d'affiliazione, opportunamente motivata, sarà notificata direttamente all'Associazione interessata, unitamente al rimborso della quota di cui al precedente comma 3, e sarà comunicata, per conoscenza, alla struttura periferica federale competente.
- 9.5 **Rappresentanza Sociale** - La rappresentanza sociale, nei confronti della FITARCO, spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati e facciano parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'associazione è tenuta a comunicare alla FITARCO il nominativo di un membro del proprio Consiglio Direttivo, cui è attribuita la funzione di Dirigente Responsabile dell'Associazione stessa, il quale è autorizzato a gestire le comunicazioni ufficiali con la FITARCO in assenza o impedimento temporaneo del Presidente dell'Associazione.

## **Art. 10 - Riaffiliazione**

- 10.1 Quando non ricorrano i casi previsti dallo Statuto, ed in particolare dell'art. 3, commi 6 e 6.1, le Associazioni affiliate, tra il 1° Ottobre e il 15 Novembre d'ogni anno, devono effettuare la riaffiliazione secondo la procedura telematica provvedendo ad aggiornare direttamente sul sito federale, nello spazio riservato alle società, tutti i dati che le riguardano (tesserati, indirizzi, recapiti, qualifiche dei vari soci ecc.) ed indicare i Consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie dei tecnici e atleti.  
Le società devono effettuare, inoltre, il versamento delle quote di riaffiliazione e di ritesseramento.
- 10.2 In caso di mancata riaffiliazione dell'Associazione entro il 15 Novembre, la riaffiliazione può avvenire entro il 31 Dicembre. In tal caso è prevista una mora per ritardato pagamento stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- 10.3 Dopo il 31 Dicembre, l'Associazione non s'intende riaffiliata ed i suoi iscritti sono liberi di tesserarsi ad altra Associazione affiliata senza obbligo di nulla osta. In tal caso l'Associazione dovrà procedere ad una nuova affiliazione e quindi anche ai nuovi tesseramenti.
- 10.4 Entro il 30 Settembre d'ogni anno, il Consiglio federale delibera in merito alle procedure di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e ritesseramento.

#### **Art. 11 - Denominazione e cambio di denominazione**

- 11.1 Le Associazioni possono liberamente scegliere la propria denominazione, salvo che la stessa non ingeneri confusione con le denominazioni di altre Associazioni già affiliate e che non esprima contenuti in contrasto con lo spirito sportivo. La denominazione deve inoltre richiamare direttamente l'attività del Tiro con l'Arco. Per le Polisportive, è obbligatoria l'aggiunta della dizione "Sezione Tiro con l'Arco" o equivalente.
- 11.2 Nei casi di denominazione non conforme, il Comitato o Delegato Regionale di competenza, prima di trasmettere la domanda di affiliazione alla Segreteria federale, dovrà invitare le Associazioni interessate ad assumere una diversa denominazione.
- 11.3 Un'Associazione che decida di cambiare la propria denominazione sociale dovrà, entro 15 giorni dalla sua decisione, chiedere la necessaria approvazione del Consiglio Federale della FITARCO. La deliberazione del Consiglio Federale dovrà essere notificata all'Associazione entro 10 giorni dalla sua adozione. Anche in questo caso vale quanto previsto dal precedente comma 1.

#### **Art. 12 - Modifiche composizione Consiglio Direttivo e/o Statuto**

- 12.1 Nel caso in cui siano intervenuti cambiamenti alla composizione del Consiglio direttivo risultante alla Segreteria federale, le Associazioni devono rimettere, entro 15 giorni dagli avvenuti cambiamenti, copia del verbale assembleare, debitamente firmato dal Presidente e Segretario dell'Assemblea stessa, dal quale si evinca la nuova composizione del Consiglio; inoltre dovranno depositare le firme del Presidente e del Dirigente responsabile, e di quanti previsti all'Art. 9, comma 5, del presente regolamento, riportandole in calce alla stessa comunicazione del cambiamento.
- 12.2 Ogni modifica allo Statuto ed ai Regolamenti societari dovrà essere comunicata alla Federazione e al Comitato Regionale di appartenenza entro 15 giorni dalle avvenute modifiche, rimettendo copia dello stesso e copia del verbale assembleare o del Consiglio Direttivo, debitamente firmato dal Presidente e Segretario dell'Assemblea stessa, dal quale si evinca che lo Statuto o/e i Regolamenti sono stati modificati seguendo le procedure previste da quello precedentemente in vigore. Il mantenimento dell'Associazione nella FITARCO è condizionato alla rispondenza dello Statuto Modificato a quello Federale ed alle norme del presente regolamento. Lo Statuto o/e i Regolamenti, così modificati saranno sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di non rispondenza, l'Associazione avrà 40 gg. di tempo, dalla notifica di non rispondenza, per adeguare il proprio Statuto o/e Regolamento alle normative di riferimento. Oltre tale termine l'affiliazione alla FITARCO sarà considerata decaduta ed i tesserati dell'Associazione saranno liberi di trasferirsi ad altra Società.

#### **Art. 13 - Incorporazioni e fusioni**

- 13.1 Le incorporazioni e le fusioni possono avvenire solo tra affiliati della stessa regione.
- 13.2 Un'Associazione affiliata che incorpori una o più Associazioni mantiene, senza alcuna variante, la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, i propri voti plurimi, il proprio Consiglio direttivo ed i propri tesserati, ma si assume tutti i crediti e le obbligazioni esistenti della o delle Associazioni incorporate.
- 13.3 Per l'incorporazione di un'Associazione affiliata da parte di un'altra Associazione affiliata dovrà essere richiesta, per il tramite del Comitato Regionale di appartenenza, entro 15 giorni dalla delibera/e societaria/e, da parte di ciascuna delle due o più Associazioni interessate, la necessaria approvazione del Consiglio Federale, allegando copia dei verbali delle Assemblee, debitamente sottoscritti dai Presidenti e Segretari delle stesse, delle due o più Associazioni interessate all'incorporazione.
  - a) L'approvazione del Consiglio Federale dovrà essere notificata alle Associazioni interessate entro i 10 giorni successivi e, da parte di ciascuna delle Associazioni incorporate, a tutti i soci e atleti, entro 20 giorni dalla data dell'avvenuta notificazione federale.

- b) Gli atleti delle Associazioni incorporate completano nell'Associazione incorporante il periodo di vincolo che ancora loro residua.
  - c) L'Associazione incorporante assumerà diritti ed obblighi delle Società incorporate.
  - d) L'Associazione incorporante non deve avere debiti in essere verso la FITARCO.
- 13.4 La fusione fra due o più Associazioni dà origine ad una nuova Associazione, che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio direttivo di nuova elezione. Per quanto concerne l'anzianità federale ed i voti plurimi, ai fini di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali, si terrà conto della situazione di maggior favore. La nuova Associazione assume diritti ed obblighi delle associazioni estinte.
- a) Per la fusione di due o più Associazioni affiliate dovrà essere chiesta, entro 15 giorni dalla deliberazione da parte di ciascuna delle Associazioni che concorrono alla fusione, la necessaria ratifica del Consiglio Federale; per questo, alla domanda dovranno essere allegati copie dei verbali, debitamente sottoscritti dai Presidenti e Segretari delle stesse, delle Assemblee sociali che l'hanno votata, nonché il nuovo atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione che sorge dalla fusione stessa.
  - b) L'approvazione del Consiglio Federale dovrà essere notificata alle Associazioni interessate entro i 10 giorni successivi alla sua adozione e, da parte di ciascuna delle Associazioni che hanno concorso alla fusione, a tutti i soci e atleti, entro 20 giorni dalla data dell'avvenuta notificazione federale.
  - c) Gli atleti delle Associazioni che si sono fuse completano nella nuova Associazione il periodo di vincolo che ancora loro residua.
  - d) La fusione può avvenire solo tra società senza debiti in essere verso FITARCO.

#### **Art. 14 - Diritti delle Società e Associazioni Sportive**

- 14.1 I diritti delle Società e Associazioni Sportive sono indicati dall'art. 3.3.1 dello Statuto federale.
- 14.2 Oltre a quanto previsto all'Art. 14.1 del presente regolamento, in presenza di atleti trasferiti nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, essi concorreranno alla formazione dei voti Assemblea e ai Titoli sia per la Società Militare che per la Società di provenienza, o per altra società cui abbiano inteso tesserarsi, secondo la seguente disposizione: i punti e i titoli originati da piazzamenti individuali spetteranno interamente ai gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, i punti e i titoli originati da partecipazione a squadre spetteranno interamente alle Società di provenienza o alla società cui abbiano inteso tesserarsi.

#### **Art. 15 - Doveri delle Società e Associazioni Sportive**

- 15.1 Con l'atto di affiliazione le Società e Associazioni Sportive si impegnano e sono tenute, per sé, per i propri dirigenti, tecnici, soci e atleti all'osservanza dello Statuto federale, del presente regolamento e degli altri regolamenti federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi federali e alle direttive del CONI.
- 15.2 Oltre a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto federale, in particolare le Associazioni sono tenute a:
- a) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico sportiva incentivandone la partecipazione nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, all'attività sportiva federale;
  - b) conservare nei propri schedari le certificazioni mediche di ogni atleta tesserato alla Federazione;
  - c) accettare qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi federali. In particolare le Associazioni ed i loro tesserati non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche e censure che risultino lesive dell'onore e del prestigio degli Organi o Organismi federali o delle persone che li rappresentano;

- d) presentare i loro reclami e ricorsi solamente nei casi e nei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali;
- e) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla Fitarco per qualsiasi causa e in ogni caso a regolare ogni pendenza finanziaria nei confronti della stessa, così come previsto dallo Statuto. Quando cessano per qualsiasi causa, di far parte della Federazione tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo restano personalmente e solidalmente responsabili nei confronti della Fitarco di ogni debito in essere con la stessa;
- f) assicurare piena collaborazione ai dirigenti e alle commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni.

#### **Art. 15 bis - Diritti e doveri dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare**

15bis 1 Fatti salvi gli artt. 14.2 e 30.5 del presente Regolamento, i diritti, i doveri e gli oneri che gravano sui Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, relativi alla attività degli atleti ad esse appartenenti sono normati, inoltre, dal "Regolamento Attività Atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate, Forze di Polizia ad ordinamento Militare e ad Ordinamento Civile".

#### **Art. 16 - Cessazione dell'affiliazione**

16.1 Le Società e Associazioni Sportive decadono dall'appartenenza alla Fitarco nei casi indicati dall'art. 3.6 e 6.1 dello Statuto federale.

### **TITOLO III - Gli Organi e gli Organismi**

#### **Art. 17 - Gli Organi**

17.1 Tutti gli Organi previsti dall'art. 4 dello Statuto federale svolgono le proprie funzioni come previsto ai relativi articoli dello Statuto stesso.

#### **Art. 18 - Gli Organismi**

- 18.1 Gli Organismi permanenti della Federazione, previsti dallo Statuto all'art. 4, e richiamati nei successivi articoli del presente regolamento, funzionano sulla base di specifiche normative adottate dal Consiglio Federale.
- 18.2 Il Consiglio Federale ha, inoltre, la facoltà di istituire ulteriori Organismi temporanei quali: Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio e di Lavoro che ritenga necessario per particolari finalità. Di ogni Organismo temporaneo il Consiglio Federale stabilisce la composizione, le attribuzioni, la durata e nomina di un coordinatore scelto tra i componenti l'organismo stesso.
- 18.3 Il Presidente Federale propone al Consiglio Federale i nominativi di tutti i componenti degli Organismi al fine della loro nomina.
- 18.4 La Commissione Atleti è regolata dalle norme del Regolamento Commissione Nazionale Atleti CONI e, da quelle dell'art. 19 del presente regolamento.
- 18.5 Il Presidente di ogni Organismo può avvalersi della consulenza di tecnici, dirigenti ed esperti, anche esterni agli ambiti federali.
- 18.6 Il Consiglio Federale può designare un proprio membro in seno agli Organismi, in qualità di referente.
- 18.7 Tutte le Commissioni istituite rispondono, per gli atti da esse compiute, nella persona del Presidente nominato dal Consiglio Federale che ne nomina i membri.
- 18.8 I poteri loro riconosciuti sono definiti dallo Statuto, dal presente regolamento, da specifici regolamenti che il Consiglio Federale approverà, necessari al funzionamento interno della Commissione, e richiamati dall'art. 15 comma 2 dello Statuto, e dagli specifici limiti operativi che il Consiglio Federale riterrà di stabilire al fine di realizzare le finalità dell'intera Federazione.

#### **Art. 19 - Commissione Atleti**

- 19.1 Sono membri di diritto della Commissione Federale Atleti (CFA) i Consiglieri eletti in rappresentanza degli atleti nel Consiglio Federale, nonché, se presenti, gli atleti tesserati alla Fitarco eletti nel Consiglio e/o nella Giunta Nazionale del CONI.
- 19.2 I membri della CFA, così come indicati al comma precedente, nominano, entro un mese dalla propria elezione, un atleta come terzo membro della Commissione stessa.
- 19.3 Per poter essere nominato quale membro della CFA è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti istituita presso il CONI. In particolare è necessario essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242, anche se non più in attività, aver partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni ai Giochi Olimpici o ai Campionati Mondiali o Europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale. Con riferimento a questi ultimi la FITARCO individua i seguenti eventi: Coppa del Mondo, Grand Prix Europei e Campionati Italiani.
- 19.4 I requisiti prescritti dal comma precedente non sono richiesti per i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza degli atleti in quanto membri di diritto della CFA.
- 19.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica il componente nominato, la CFA provvederà all'integrazione con nuova nomina, nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 19.3.
- 19.6 La CFA, una volta insediata, nella sua prima riunione elegge un Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli tra i membri della Commissione stessa.
- 19.7 Per le funzioni e le competenze della Commissione Federale Atleti si richiama quanto previsto dallo Statuto del CONI e dal Regolamento della Commissione Nazionale Atleti.

#### **Art. 20 - Commissione Tecnica Nazionale**

- 20.1 La Commissione Tecnica Nazionale è composta da due membri nominati dal Consiglio Federale e dal Presidente federale che la presiede.
- 20.2 Spetta al Presidente Federale proporre al Consiglio Federale i nominativi dei due membri.
- 20.3 Il Presidente federale può delegare la presidenza ad altro componente del Consiglio Federale.
- 20.4 Il Presidente o il suo delegato assumono la responsabilità degli atti compiuti dalla Commissione, rispondendone nei confronti del Consiglio Federale.
- 20.5 Il Presidente della commissione può ammettere ai lavori della stessa i Presidenti delle altre commissioni costituite, tecnici ed esperti anche non appartenenti alla Federazione, quando ne ravvisa la necessità e comunque allo scopo di meglio coordinare tutta l'attività sportiva con quella esercitata in altri settori della Federazione.
- 20.6 La Commissione Tecnica provvede alla stesura del programma tecnico e agonistico delle rappresentative nazionali, per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Federale. Segue l'attività agonistica federale e avanza proposte al Consiglio Federale per migliorarla; fornisce la consulenza tecnica al Consiglio stesso.

#### **Art. 21 - Commissione Ufficiali di Gara**

- 21.1 La Commissione Ufficiali di Gara è così composta:
  - da un Presidente, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed in possesso di una delle qualifiche riconosciute dal Regolamento Ufficiali di Gara
  - da 3 membri di cui 2 eletti dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara, costituita dai soli Giudici di Gara, tra quelli in possesso di una delle qualifiche riconosciute dal Regolamento Ufficiali di Gara, ed 1 nominato dal Presidente Federale in rappresentanza del Consiglio Federale. Le elezioni, da parte dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara dei due componenti, sono sottoposte a ratifica formale del Consiglio Federale.

- Fanno inoltre parte della Commissione eventuali membri italiani della Commissione Arbitri delle federazioni internazionali cui la FITARCO aderisce.
- 21.2 La Commissione Ufficiali di Gara provvede, con l'organizzazione federale centrale e territoriale, alla formazione e all'aggiornamento degli Ufficiali di Gara, e alla designazione e al funzionamento delle Giurie necessarie per le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia sotto il controllo della Fitarco.
- 21.3 L'appartenenza alla Commissione Ufficiali di Gara costituisce attività continuativa nel settore e dà luogo alle incompatibilità previste dallo Statuto federale.

#### **Art. 22 - Commissione Formazione Quadri Tecnici e Dirigenziali**

- 22.1 Oltre le Commissioni previste ai precedenti punti, viene istituita, in ossequio a quanto previsto all'art. 15.3 dello Statuto federale, la Commissione Formazione Quadri Tecnici e Dirigenziali.
- 22.2 La Commissione è composta da due membri nominati dal Consiglio Federale e dal Presidente federale che la presiede.
- 22.3 Spetta al Presidente Federale proporre al Consiglio Federale i nominativi dei suddetti membri.
- 22.4 Il Presidente federale può delegare la presidenza ad altro componente del Consiglio Federale.
- 22.5 Il Presidente o il suo delegato assumono la responsabilità degli atti compiuti dalla Commissione, rispondendone nei confronti del Consiglio Federale.
- 22.6 Il Presidente della Commissione può ammettere ai lavori della stessa i Presidenti delle altre commissioni istituite, tecnici ed esperti anche non appartenenti alla Federazione, quando ne ravvisa la necessità e comunque allo scopo di meglio coordinare tutta l'attività sportiva con quella esercitata in altri settori della Federazione.
- 22.7 Vigila sul funzionamento tecnico della categoria e formula le eventuali opportune proposte per il suo miglioramento.
- 22.8 Predispone i programmi per i corsi di specializzazione a carattere nazionale, e ne cura l'organizzazione.
- 22.9 Predispone i programmi per l'aggiornamento tecnico e organizza, in collaborazione con i Comitati Regionali, i relativi corsi.
- 22.10 Coordina le proposte della categoria da sottoporre al Consiglio Federale.

#### **Art. 23 - Commissione Attività Giovanile e Scolastica**

- 23.1 Oltre le Commissioni previste ai precedenti punti, viene istituita, in ossequio a quanto previsto all'art. 15.3 dello Statuto federale, la Commissione Attività Giovanile e Scolastica.
- 23.2 La Commissione è composta da due membri nominati dal Consiglio Federale e dal Presidente federale che la presiede.
- 23.3 Spetta al Consiglio di Presidenza proporre al Consiglio Federale i nominativi dei suddetti membri.
- 23.4 Il Presidente federale può delegare la presidenza ad altro componente del Consiglio Federale.
- 23.5 Il Presidente o il suo delegato assumono la responsabilità degli atti compiuti dalla Commissione, rispondendone nei confronti del Consiglio Federale.
- 23.6 Il Presidente della Commissione può ammettere ai lavori della stessa i Presidenti delle altre commissioni istituite, tecnici ed esperti anche non appartenenti alla Federazione, quando ne ravvisa la necessità e comunque allo scopo di meglio coordinare tutta l'attività sportiva con quella esercitata in altri settori della Federazione.
- 23.7 Opera secondo le linee guida ricevute dalla Commissione Tecnica Nazionale, al fine di migliorare la formazione dei giovani con particolare riferimento a quelli che possono aspirare ad entrare nelle squadre nazionali; tutto ciò creando i presupposti per una crescita consapevole e duratura.

- 23.8 Cura tutte le iniziative idonee a migliorare e incrementare l'attività del Tiro con l'Arco presso le istituzioni scolastiche. Programma i Giochi della Gioventù e ne cura l'esecuzione.
- 23.9 A tali scopi redige progetti da sottoporre al Consiglio Federale per l'approvazione e finanziamento.

#### **Art. 24 - Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale**

- 24.1 Le modalità di svolgimento e le funzioni sono indicate all'art. 5 dello Statuto federale.

#### **Art. 25 - Consulta Regionale dei Delegati e dei Comitati Provinciali**

- 25.1 Le modalità di svolgimento e le funzioni sono indicate all'art. 22 dello Statuto federale.

### **TITOLO IV - L'Organizzazione Territoriale**

#### **Art. 26 - I Comitati Regionali e Provinciali**

- 26.1 La FITARCO si avvale per l'attività periferica dei Comitati Regionali e, laddove è possibile la costituzione a norma dell'art. 23.3 dello Statuto federale, dei Comitati Provinciali.
- 26.2 Le norme che ne regolano la costituzione e le funzioni sono sancite, oltre che dal presente regolamento all'art. 2, dallo Statuto federale, dagli artt. 20, 21 e 23.

### **TITOLO V - Tesserati e tesseramento**

#### **Art. 27 - Categorie di Tesserati**

- 27.1 Possono tesserarsi alla FITARCO persone di ambo i sessi, di cittadinanza italiana o stranieri, purchè non iscritti a Federazioni straniere di tiro con l'arco affiliate alla WA.
- 27.1.1 Sono considerati stranieri i soggetti che non hanno, secondo la legge vigente, la cittadinanza italiana. In particolare per gli atleti non comunitari, il tesseramento e la partecipazione all'attività sono subordinati al rispetto delle norme relative al permesso di soggiorno sul territorio italiano.
- 27.1.2 La durata del tesseramento di un cittadino extracomunitario è legata alla scadenza del permesso di soggiorno così come le relative disposizioni sul vincolo sportivo.
- 27.2 Per la partecipazione ai Campionati Italiani e Regionali:
- a) gli atleti stranieri, nati in Italia, tesserati e residenti in Italia da almeno 12 mesi (maturati alla data di presentazione della domanda di tesseramento), possono partecipare e concorrere per l'assegnazione dei titoli individuali e a squadre, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 18° anno di età;
  - b) coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti al punto a), purchè residenti in Italia da almeno 12 mesi, possono partecipare e concorrere per l'assegnazione dei titoli unicamente come membri di una squadra e non comparire nelle classifiche individuali.
- 27.3 Tutti i tesserati FITARCO sono inquadrati nelle categorie previste dall'art. 3.7 dello Statuto. In particolare:
- a) il Tecnico è il tesserato in possesso di una delle qualifiche previste dallo specifico regolamento dei Tecnici;
  - b) i Dirigenti Sociali, sono coloro che compongono i Consigli Direttivi delle Associazioni affiliate alla FITARCO, così come risulta dagli atti depositati presso la Federazione;
  - c) i Dirigenti Federali sono tutti coloro che compongono Organi o Organismi Federali centrali o territoriali;
  - d) il Medico Federale, nominato dal Consiglio Federale, è tesserato con tale qualifica;
  - e) l'Ufficiale di Gara è colui che è in possesso di una delle qualifiche previste dallo specifico regolamento.

#### **Art. 28 - FITARCO PASS**

- 28.1 Il FITARCO PASS è il documento che certifica la possibilità di accesso del tesserato all'attività agonistica e non agonistica della FITARCO. La sua validità è condizionata dalla presenza di una fotografia che permetta il riconoscimento.
- 28.2 Le specifiche riguardo i dati in esso contenuti, l'utilizzo e le responsabilità che ne derivano sono rimandate al Regolamento Sportivo.

#### **Art. 29 - Classi**

- 29.1 La FITARCO riconosce, in relazione all'età dell'atleta compiuta nell'anno sportivo, classi di appartenenza definite, per ciascuna disciplina, nel Regolamento Sportivo.

#### **Art. 30 - Il tesseramento. Vincolo sportivo e trasferimento.**

- 30.1 Per svolgere attività federale i soggetti previsti dall'art. 3.7 dello Statuto Federale devono essere tesserati mediante la procedura informatica.
- 30.2 Le Associazioni affiliate provvedono a tesserare nuovi iscritti secondo la procedura telematica. L'Associazione provvede direttamente a registrare tutti i dati relativi al nuovo tesserato, secondo le procedure attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale e deve tenere a disposizione nella sede sociale la relativa documentazione cartacea, da esibire alla Federazione su espressa richiesta. I nuovi tesseramenti possono avvenire in ogni momento dell'anno. Le domande di tesseramento devono essere firmate dall'atleta richiedente e, qualora minorenne, da chi ne esercita la potestà genitoriale, oltre che dal legale rappresentante societario.
- 30.3 Il tesseramento con la FITARCO decorre dalla data del versamento della relativa quota e ha validità annuale, in coincidenza con l'anno sportivo (1° Gennaio - 31 Dicembre) ad eccezione dei tesserati extracomunitari la cui durata dipende dalla validità del permesso di soggiorno. Entro il 15 Novembre di ciascun anno le Associazioni affiliate devono provvedere al tesseramento dei propri soci in coincidenza con la riaffiliazione, nei medesimi termini e modalità della stessa, come previsto al precedente art. 10. Alla scadenza del termine di tesseramento, se non è stato rinnovato, l'interessato non potrà esercitare alcuna attività sportiva federale.
- 30.3.1 Il tesserato che è soggetto a provvedimento di esclusione, debitamente motivato, da parte della propria società, non può far parte, a qualsiasi titolo, di altra società affiliata alla FITARCO, per un periodo di 12 mesi successivi al provvedimento di esclusione. Il tesserato escluso deve comunque sanare le proprie eventuali posizioni debitorie prima di potersi nuovamente tesserare.
- 30.3.2 Il tesserato che receda, a qualsiasi titolo, dalla propria società di appartenenza, salvo le ipotesi di svincolo e di trasferimento previste per gli atleti dal presente Regolamento, non può costituire né far parte di nuovi o già esistenti società sportive affiliate per i 12 mesi successivi alla data del recesso. Il tesserato receduto dovrà comunque sanare le proprie eventuali posizioni debitorie prima di potersi nuovamente tesserare.
- 30.3.3 La società è tenuta a comunicare alla FITARCO l'atto di esclusione o di recesso del tesserato, al fine di vigilare sull'ottemperanza delle disposizioni sopra stabilite.
- 30.3.4 Trascorsi i 12 mesi, l'escluso e il receduto possono iscriversi anche ad altra società o costituirne una nuova, versando, la quota di tesseramento fissata annualmente dal Consiglio Federale.
- 30.4 **Tessera Federale** - La tessera federale è valida per la partecipazione all'attività federale nelle diverse specialità, classi, categorie e ruoli e resa disponibile nell'applicativo federale dedicato; per gli Atleti e i tecnici deve essere accompagnata dal "FITARCO PASS".
- 30.5 **Unicità del tesseramento** - Ogni individuo può essere tesserato alla FITARCO da un solo Affiliato.
- Derogano alla presente disposizione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3.1.4 dello Statuto Federale, i tesserati che entrino a far parte di un Gruppo sportivo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, i quali possono chiedere di mantenere l'iscrizione con la società

- di provenienza o di essere tesserati anche per un'altra società, dando così luogo a un doppio tesseramento.
- 30.6 **Trasferimenti di Società** - Il trasferimento da un'Associazione all'altra può essere richiesto una sola volta in qualunque momento dell'anno anche in caso di doppio tesseramento.
- Se richiesto nel periodo di riaffiliazione, ovvero in scadenza di vincolo, non deve essere versata alcuna tassa; al di fuori del periodo di riaffiliazione la società presso cui l'atleta si trasferisce deve versare una tassa di trasferimento definita annualmente dal Consiglio Federale.
- 30.7 Il trasferimento di società deve essere effettuato per via telematica secondo le procedure emanate annualmente dal Consiglio Federale.
- La pratica di trasferimento è esaminata dall'ufficio tesseramento federale, una volta ricevuta tutta la documentazione prevista, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione ed ha efficacia dal momento di approvazione.
- 30.8 L'atleta che abbia cambiato residenza, in caso di rifiuto da parte dell'Associazione di appartenenza, può richiedere direttamente al Consiglio Federale il nulla osta per il tesseramento ad altra Associazione, che abbia sede nelle vicinanze del Comune di nuova residenza. In tutti i casi di trasferimento ad altra Associazione l'atleta mantiene la classe e la categoria di merito acquisite. I titoli acquisiti, ai fini dell'attribuzione dei voti assembleari, verranno assegnati alla società di appartenenza dell'atleta al momento del loro conseguimento.
- 30.9 **Vincolo biennale** - Il vincolo biennale previsto dallo Statuto nei confronti dell'Associazione di appartenenza ha efficacia dal primo giorno di tesseramento per quell'Associazione fino al termine dell'anno sportivo successivo.
- Al termine dell'anno sportivo che conclude il periodo di vincolo, l'atleta:
- a) è libero di rinnovare il tesseramento con il soggetto affiliato di appartenenza,
  - b) può chiedere il tesseramento con altro affiliato con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo senza nulla osta. In questo caso l'atleta dovrà comunicare, almeno entro 90 giorni dalla scadenza della stagione sportiva, la volontà di non rinnovare il vincolo; tale volontà dovrà essere esercitata direttamente dall'atleta accedendo alla propria area riservata dell'applicativo federale. Al termine della procedura la notifica di svincolo viene inviata alla società di appartenenza, all'atleta e per conoscenza alla Federazione.
- In caso contrario l'atleta dovrà intendersi vincolato e la società sportiva potrà esercitare il rinnovo del tesseramento per un nuovo periodo.
- L'atleta ha comunque, durante il vincolo, la facoltà di essere trasferito con il consenso (cd. nulla osta) dell'affiliato di appartenenza ad un altro soggetto affiliato con il quale si stabilirà analogo vincolo. In questo caso il vincolo con il nuovo affiliato si instaura dal momento di approvazione del trasferimento e ha durata sino al completamento della stagione sportiva in cui termina il biennio secondo quanto già disciplinato al punto 30.6 e 30.7.
- Nel caso di diniego, l'atleta ha facoltà di appellarsi al Consiglio Federale il quale, ricorrendo gravi e giustificati motivi, può autorizzare il trasferimento anche in assenza di nulla osta.
- Il vincolo tra atleta e affiliato può essere sciolto, oltre ai casi previsti dall'art. 3.20 dello Statuto Federale, anche nel caso di mancata riaffiliazione dell'associazione sportiva entro il 31 Dicembre.
- La fusione o incorporazione tra soggetti affiliati determina l'acquisizione del vincolo in favore del soggetto affiliato sorto in seguito alla fusione o incorporazione.
- 30.10 **Il Collegio Giudici di Gara** - In ottemperanza all'art. 3, comma 11 dello Statuto Federale, è istituito il Collegio Giudici di Gara, che ha sede presso la Federazione, con lo scopo di tesserare, reclutare, organizzare, formare e designare i Giudici di Gara, disciplinandone l'attività e curando l'esatta applicazione dei Regolamenti di gara.
- All'attuazione delle funzioni attribuite al Collegio dei Giudici di Gara e al funzionamento del Collegio stesso provvede la Commissione Ufficiali di Gara.

- 30.11 **Il tesseramento dei Giudici di Gara** - I Giudici di Gara sono inquadrati con autonomia operativa e disciplinare nel Collegio Giudici di Gara previo tesseramento diretto allo stesso e iscrizione nell'Albo degli Ufficiali di Gara.  
Le procedure relative al tesseramento dei Giudici di Gara e delle altre figure previste dal Regolamento Ufficiali di Gara, sono annualmente deliberate dal Consiglio Federale. I Giudici di Gara che intendono gareggiare come atleti, pur nei limiti delle norme che li riguardano, sono obbligati a un tesseramento con una Società affiliata.
- 30.12 **Iscrizioni all'Albo Ufficiali di Gara** - Gli Ufficiali di gara (Giudici di Gara e Direttori dei tiri) sottoscrivono la propria richiesta d'iscrizione all'Albo contestualmente alla domanda d'iscrizione allo specifico corso di qualifica.  
Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli Ufficiali di gara è subordinato a specifiche disposizioni previste dal Regolamento degli Ufficiali di gara.
- 30.13 **Il tesseramento dei Tecnici** - I tesserati sottoscrivono la propria richiesta d'iscrizione all'Albo dei Tecnici Federali, contestualmente alla domanda d'iscrizione allo specifico corso di qualifica.  
Il Consiglio Federale, preso atto del superamento dell'esame di qualifica, delibera la prima iscrizione del tesserato all'Albo dei Tecnici Federali.  
Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo per i Tecnici è subordinato al loro ritesseramento annuale alla FITARCO, al pagamento di una tassa, deliberata annualmente dal Consiglio Federale così come alla conferma dei requisiti formativi previsti dal Regolamento tecnici.

#### **Art. 31 - Doveri dei tesserati**

- 31.1 Il tesserato s'impegna a rispettare lo Statuto Federale, i Regolamenti della FITARCO e le norme che li integrano; oltre a questo i tesserati hanno l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi ed i Dirigenti Federali, le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, gli affiliati, i loro Dirigenti e i soci e verso il pubblico presente alle manifestazioni.
- 31.2 Oltre quanto previsto all'Art. 3 dello Statuto federale, in particolare i tesserati assumono l'obbligo di:
- a) accettare disciplinatamente ogni decisione, delibera o disposizione assunta nelle specifiche funzioni di competenza degli Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranei alla Federazione. Essi non possono avvalersi della Stampa o dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure lesive dell'onore e del prestigio degli Organi federali, delle persone che li rappresentano o degli Ufficiali di gara;
  - b) accettare ed eseguire prontamente e correttamente tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di Gara durante le manifestazioni;
  - c) presentarsi alle gare o agli allenamenti cui sono convocati dalla propria Società, oppure dai competenti Organi Federali (se appartenenti a squadre rappresentative Nazionali e Regionali), e segnalare tempestivamente le proprie eventuali assenze, motivandole opportunamente. Gli atleti Azzurri, così come previsto dallo Statuto (Art. 3 comma 16.1), sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITARCO, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; sono soggetti ai doveri previsti dallo specifico Regolamento per gli Atleti facenti parte dei Gruppi Nazionali.
- 31.3 I Dirigenti Federali e Sociali, i Tecnici, gli Ufficiali di Gara e tutti i tesserati sono tenuti ad osservare tanto sul campo di gara che fuori, nei reciproci rapporti, forme corrette e cortesi. Essi devono accettare, eseguire e far rispettare le disposizioni emanate dai competenti Organi Federali e dai colleghi investiti di autorità superiore o dai Giudici di Gara.
- 31.4 Gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati tramite la Società di appartenenza nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli specifici Regolamenti Federali e, comunque, sempre in forma disciplinata e corretta.

**Art. 32 - Norme generali sui trasferimenti**  
Abrogato.

## **TITOLO VI - Le tutele**

**Art. 33 - Tutela medica sportiva**

- 33.1 Possono partecipare all'attività sportiva così come definita dall'art. 36 del presente regolamento, solo i tesserati atleti in possesso di idonea certificazione medica, depositata presso la Società o Associazione di appartenenza, per essere prodotta a richiesta degli Organi e Organismi preposti al controllo e vigilanza. Le società o associazioni sono tenute ad inserire e aggiornare i dati delle visite mediche di tutti i tesserati, nell'apposita area riservata del sito internet federale oltre a conservare la documentazione in originale.
- 33.1.1 Alla stregua degli atleti, i tecnici federali per poter esercitare la propria attività devono essere in possesso della certificazione di idoneità non agonistica.
- 33.1.2 Le previsioni circa gli Ufficiali di gara sono contenute nel Regolamento Ufficiali di gara.
- 33.2 Gli accertamenti devono avvenire in occasione del primo tesseramento e vanno ripetuti con scadenze e nei modi previsti dal presente articolo.
- 33.3 Le Società e le Associazioni Sportive hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria Generale e al competente Comitato Regionale l'accertata inidoneità alla pratica sportiva di un loro tesserato, al fine di provvedere alla sospensione dello stesso dall'esercizio dell'attività sportiva. Esse sono responsabili della eventuale attività dell'atleta dal momento della dichiarazione di inidoneità.
- 33.4 Nel caso non venga certificata l'idoneità sportiva, il tesserato non potrà accedere all'attività sportiva.
- 33.5 **Attività sportiva Agonistica.**
- a) Ai fini e per gli effetti del D.M. 18.2.1982, i tesserati atleti possono iniziare l'attività sportiva agonistica dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 9 anni di età. Il certificato medico idoneità alla pratica sportiva agonistica ha validità biennale.
- b) Per quanto riguarda l'attività agonistica di atleti diversamente abili è richiesto, ai sensi del D.M. 04.03.1993, il certificato di idoneità agonistica specifico "adattata all'atleta disabile" rilasciato dal medico dello sport.
- Nel caso in cui l'atleta pratici più sport a livello agonistico, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.
- Al fine di tutelare la salute dei tesserati atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali e/o rientranti nelle rappresentative nazionali, la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico con validità biennale deve essere integrata con elettrocardiogramma dopo sforzo e spirometria; tali esami integrativi assumono validità annuale.
- 33.6 **Attività sportiva non agonistica** - Sulla base della normativa vigente e la circolare di chiarimento del CONI, l'attività non agonistica di tiro con l'arco non è soggetta all'obbligo di presentazione di certificazione medica ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva.
- 33.7 **Disposizioni per atleti Under 9** - I tesserati atleti che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Regolamento Sportivo, appartengono alla classe Pulcini e che partecipano all'attività sportiva per essi prevista devono essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico. Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.
- 33.8 **Ski Archery e Run Archery** - I tesserati atleti che partecipano a gare di Ski Archery e Run Archery devono essere in possesso della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica con validità annuale che include anche l'esame con elettrocardiogramma dopo sforzo e spirometria.

**Art. 34 - Assicurazione**

- 34.1 La FITARCO provvede a coprire, con contratti d'assicurazione, tutta l'attività federale, inclusa quella statutaria svolta da Organi, Organismi, Affiliati e tesserati, con Polizza di Responsabilità Civile contro terzi, considerando terzi tra loro anche tutti i tesserati. Assicura inoltre contro gli infortuni i Dirigenti Centrali e periferici, gli Atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara quando operanti nell'attività federale o sulla via del trasferimento verso il luogo di svolgimento della stessa.
- 34.2 La FITARCO è tenuta a inviare a ciascuna Società o Associazione Sportiva copia del contratto stipulato con la compagnia assicuratrice.
- 34.3 Le Società e Associazioni Sportive e i tesserati devono inoltrare le denunce, nella forma e nelle modalità previste dal contratto, direttamente alla compagnia assicuratrice e per conoscenza alla Segreteria Generale della Federazione.

**Art. 35 - Validità del Regolamento**

- 35.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.